



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2010 (09.04)
(OR. en)**

8316/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0071 (NLE)**

FISC 31

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	6 aprile 2010
Oggetto:	Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)129 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.4.2010
COM(2010)129 definitivo

2010/0071 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera raccomandata al Segretariato generale della Commissione del 29 gennaio 2010, i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 2007/740/CE del Consiglio. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 febbraio 2010, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 2 marzo 2010 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

La misura richiesta, che consiste in un meccanismo di inversione contabile, va considerata essenzialmente un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione fiscale nell'industria della confezione. I subappaltatori in questo settore sono talvolta piccole imprese, che si sono spesso rivelate essere imprese di tipo transitorio. L'amministrazione fiscale riesce difficilmente a controllare questi soggetti, i quali fungono da strumento di evasione fiscale. Una forma comune di evasione consiste nel mancato versamento al Tesoro dell'IVA fatturata da parte dei subappaltatori, che poi non sono più rintracciabili, lasciando comunque l'acquirente (imprenditore principale) in possesso di una fattura IVA valida per la detrazione fiscale. La decisione autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare nel settore della confezione un sistema per trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

In questo contesto, la decisione 2007/740/CE del Consiglio ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi ad applicare tale regime di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA fino al 31 dicembre 2009. Al fine di valutare l'impatto sia della deroga attuale che di altri fattori, la decisione in questione conteneva l'obbligo per i Paesi Bassi di presentare alla Commissione una relazione sull'efficacia della misura e su eventuali elementi relativi alla rilocalizzazione di subappaltatori nell'industria della confezione verso altri Stati membri.

Dalla relazione risulta che il regime di deroga, congiuntamente a cambiamenti intercorsi sul mercato internazionale, ha determinato un considerevole miglioramento nella situazione pertinente alla frode nell'industria della confezione dei Paesi Bassi. Il numero di imprese che beneficiano della misura in questione è in continua diminuzione, il mercato si sta stabilizzando e il livello di vigilanza da parte delle

autorità fiscali è in aumento.

Secondo i Paesi Bassi, la decisione finale sull'eventuale abolizione del regime di deroga dovrà essere presa in fase successiva, probabilmente nel 2011, e previa consultazione delle altre parti interessate quali l'ispettorato del lavoro e l'organismo responsabile per l'assicurazione sociale. Si renderebbe quindi necessaria la proroga della misura di deroga fino alla fine del 2012. Se i Paesi Bassi continuassero a considerare necessaria ancora un'ulteriore proroga, essi dovranno trasmettere una nuova relazione di valutazione, accompagnata dalla richiesta di deroga, entro il 1° aprile 2012.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Decisione del Consiglio del 13 novembre 2007 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a continuare ad applicare una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (decisione 2007/740/CE del Consiglio, GU L 300 del 17.11.2007, pag. 71).

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione mira a combattere la probabile evasione dell'IVA nell'industria della confezione e ha pertanto un potenziale impatto economico positivo.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione concessa al Regno dei Paesi Bassi di applicare una misura che deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda l'utilizzo di un meccanismo d'inversione contabile per alcune operazioni nell'industria della confezione.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione dello stesso. Pertanto, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta degli strumenti

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Inoltre, una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Riesame/revisione/termine di efficacia

La proposta comprende un termine di efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera raccomandata al Segretariato generale della Commissione del 29 gennaio 2010 i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare misure fiscali particolari nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 2007/740/CE².
- (2) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 febbraio 2010, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 2 marzo 2010, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
- (3) La misura autorizzerebbe i Paesi Bassi ad applicare nell'industria della confezione un sistema per trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).
- (4) Queste misure si sono dimostrate in passato una forma di prevenzione efficace in un settore in cui la riscossione dell'IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. La misura richiesta va pertanto considerata un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione ed elusione fiscale nell'industria della confezione.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

² Decisione del Consiglio del 13 novembre 2007 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a continuare ad applicare una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 71).

- (5) La scelta del luogo di fabbricazione è influenzata dai bassi costi della manodopera e i subappaltatori ricorrono di frequente alla rilocalizzazione da un paese all'altro. La decisione 2007/740/CE richiedeva pertanto ai Paesi Bassi di monitorare e valutare l'impatto di tali fattori sull'efficacia della deroga e di trasmettere una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2009.
- (6) Dalla relazione risultava che la situazione pertinente alla frode è notevolmente migliorata e che il numero di imprese dell'industria della confezione che beneficiano del meccanismo di inversione contabile di cui alla decisione 2007/740/CE, ha registrato un calo costante grazie alla misura di deroga e ai cambiamenti intercorsi sul mercato internazionale. Pertanto, il settore dell'industria della confezione nei Paesi Bassi sta gradualmente ritornando a condizioni di stabilità.
- (7) Per portare a termine tale processo il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto una nuova proroga della misura per un periodo limitato e ha dichiarato, contemporaneamente, che la decisione finale sull'eventuale abolizione del regime di deroga verrà presa nel 2011. È quindi opportuno concedere una deroga fino al 31 dicembre 2012.
- (8) Se i Paesi Bassi considerassero necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2012, essi dovranno trasmettere una nuova relazione di valutazione alla Commissione, accompagnata dalla richiesta di deroga in questione, entro il 1° aprile 2012.
- (9) La misura non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE DI ESECUZIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, a trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

Articolo 2

Un'eventuale richiesta di deroga della misura oltre il 2012 deve essere accompagnata dalla trasmissione da parte dei Paesi Bassi alla Commissione, entro il 1° aprile 2012, di una relazione sulla valutazione complessiva del funzionamento della misura in oggetto, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia ed eventuali elementi relativi alla rilocalizzazione di subappaltatori nell'industria della confezione verso altri paesi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione di esecuzione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*